



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV Maggio, 53 - C.A.P. 84020

Tel. e Fax: 0828 966002 - 966244 - C.F. 00547700658

Sito Web: www.comune.ottati.sa.it - PEC: ufficiotecnico.ottati@asmepec.it



Prot. n. 3823 del 30.09.2021

RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI NEL COMUNE DI OTTATI, AI SENSI DELL’ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II..

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti della Commissione Giudicatrice, in modo non vincolante per questo Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso

Il Comune di OTTATI, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. dovrà procedere a nomine di Commissioni Giudicatrici per l’affidamento di lavori e servizi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di ridurre i costi della gara e di velocizzare i tempi di aggiudicazione, il numero dei membri della Commissione Giudicatrice sarà pari a 3.

La nomina della Commissione di gara avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice sarà Responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Art. 2 - Elenco degli esperti

Per la presentazione della candidatura gli interessati dovranno presentare richiesta entro il termine di scadenza fissato per la presente manifestazione. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

I candidati saranno individuati tra coloro che saranno ritenuti idonei attraverso un sorteggio pubblico ovvero attraverso la valutazione dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati.

Art. 3 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto ai:

- A. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi che contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
- B. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
- C. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

A. **I PROFESSIONISTI** esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;

- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi nel settore di riferimento. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza (LAVORI/ SERVIZI).

B. I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenza di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;
- e) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

C. I PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- d) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

Art. 4 – Condizioni di iscrizione

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 5 - Condizioni di incompatibilità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell'Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

- a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per il OTTATI.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina

di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Art. 6 – Documentazione da presentare

I candidati devono presentare:

- domanda in carta semplice regolarmente sottoscritta, con allegata copia di valido documento di identità;
- curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dell'incarico da eseguire (LAVORI/SERVIZI);

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande.

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice e in lingua italiana, ed essere corredate dagli ulteriori documenti di cui al precedente punto. La domanda con i documenti allegati dovrà essere indirizzata al protocollo del Comune di Ottati e recare i seguenti dati:

- gli estremi del mittente;
- gli estremi del destinatario;

la dicitura “ **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI NEL COMUNE DI OTTATI, AI SENSI DELL’ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.”.**

La domanda contenente la candidatura dovrà essere inviata via pec all'indirizzo protocollo.ottati@asmepec.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, pertanto il termine resta fissato al giorno 11/10/2021 ore 12:00.

Art. 8 – Verifica delle candidature

Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti ed i candidati se privi dei requisiti richiesti saranno esclusi.

Art. 9 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso l'Ufficio l'Ufficio Tecnico del Comune di Ottati Piazza XXIV Maggio 84020 Ottati (Sa) c/o Sede del Municipio di Ottati;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

Art. 10 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione Comunale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni

- altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
 - k) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
 - l) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Art. 11 - Rinuncia all'incarico

L'esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni previste dall'Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Art. 12 – Durata, Compenso e Natura dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

L'importo del corrispettivo sarà stabilito in conformità al Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per lavori, servizi di ingegneria ed ogni altra fattispecie ivi prevista;

Art. 13 – Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli esperti;
- b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento.

Responsabile del Procedimento è il Geom. Sabato Cupo, Responsabile Area Tecnica del Comune di Ottati telefono: 0828-966002.

pec: protocollo.ottati@asmepec.it

Art. 15 – Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Campania.

Ottati, 30.09.2021



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Geom. Sabato Cupo)